

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DETERMINATASI

NEL SETTORE DEL TRAFFICO E DELLA MOBILITA' NELL'AREA

INTERESSATA DALLA REALIZZAZIONE DELLA TERZA CORSIA DEL

TRATTO DELL'AUTOSTRADA A4 TRA QUARTO D'ALTINO E

VILLESSE NONCHE' DELL'ADEGUAMENTO A SEZIONE

AUTOSTRADALE DEL RACCORDO VILLESSE - GORIZIA

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del

05.09.2008 e s.m.i.

Servizio di brokeraggio assicurativo a favore del Commissario Delegato per l'Emergenza in A4

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.): 8529320985

Riferimento Determina a Contrarre n. Prot. Atti/1167

<inserire nome operatore economico>

SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO

TRA

_____, nato a _____ () il _____,

_____, domiciliato per la carica presso la sede della Stazione

Appaltante in Trieste, Via Locchi n. 19, il quale dichiara di intervenire nel

presente contratto nella sua veste di _____, nominato con

Provvedimento n. __ dd. __/__/____ dei Soggetti Attuatori del Commissario

Delegato, conservato al prot. Commissario Atti/____ dd. __/__/____;

E

_____, nato a _____ () il _____ - e

residente in _____ () - Via _____ N. __, il quale

dichiara di intervenire nel presente contratto nella sua veste di

_____, e quindi, rappresentante della _____ (la quale, per brevità, verrà in appresso denominata Operatore Economico o appaltatore), giusta procura dd. _____ repertorio n. _____ raccolta n. _____ del dott. _____ iscritto al Collegio Notarile _____.

PREMESSO

- che a seguito di una gara mediante Procedura Negoziata, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del D. L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito con Legge 11 settembre 2020 n. 120, è stata proposta l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'Operatore Economico _____ del servizio di che trattasi, come risulta dal verbale della Commissione di gara di data _____ (rif. Commissario Prot. Atti/____);
- che il Responsabile del Procedimento ha approvato la predetta proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (rif. Commissario Prot. Atti/____ dd. _____);
- che la Stazione Appaltante, con provvedimento di data _____ (rif. Commissario Prot. Atti/____), ha disposto l'aggiudicazione del servizio di che trattasi all'Operatore Economico _____, con un punteggio pari a punti____;
- che le comunicazioni in ordine all'esito della procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sono state trasmesse ai concorrenti in data _____ (rif. Commissario Prot. U/____);
- che l'Operatore Economico aggiudicatario ha costituito cauzione definitiva;
- che le parti hanno stabilito addivenire alla stipulazione, in forma privata, del

presente contratto;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'Operatore Economico, come sopra rappresentato, legalmente e formalmente si obbliga con il presente contratto ad eseguire il servizio professionale di brokeraggio assicurativo a favore del Commissario Delegato, comprensivo della consulenza, assistenza e collaborazione per l'attività di gestione dei contratti assicurativi e dei sinistri, prestato da soggetti regolarmente iscritti nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) – Sezione B, di cui all'art. 109 del D. Lgs. 07.09.05, n. 209 e del Regolamento IVASS n. 5 del 16.10.06 e s.m.i..

Le prestazioni oggetto dell'appalto sono definite all'Art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto, parte integrante e sostanziale del presente Contratto, al quale codesto Operatore Economico dovrà attenersi per lo svolgimento del servizio.

All'Operatore Economico viene espressamente vietato di assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con il Commissario Delegato e di stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare la Stazione Appaltante senza il preventivo, esplicito consenso.

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

Il servizio in oggetto avrà la durata di 24 mesi con decorrenza

presumibilmente dalle ore 24:00 del 31/12/20 e scadenza alle ore 24:00 del 31/12/22.

La scrivente si riserva di variare la data di decorrenza del servizio, fermo restando che lo stesso manterrà la durata di due anni.

La scrivente si riserva, inoltre, la facoltà di rinnovare il contratto alle medesime condizioni, per ulteriori due anni, nonché di prorogare lo stesso anche in caso di mancato rinnovo, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di gara finalizzata all'individuazione del nuovo contraente, per un periodo comunque non superiore a sei mesi.

La scrivente dichiara e codesto Operatore Economico prende e dà atto che il contratto si intende valido ed efficace fino alla sua naturale scadenza, salvo il diritto di recesso unilaterale ex art.1373 Codice Civile, Il comma, ed in parziale deroga al disposto di cui all'art. 109, commi 1 e 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. senza diritto ad alcun corrispettivo.

Qualora allo scadere delle singole annualità lo stato di emergenza non fosse ulteriormente prorogato, il contratto si intenderà risolto con impossibilità di produrre effetti per le annualità successive.

L'Operatore Economico dovrà, altresì, assicurare, su richiesta del Commissario Delegato, in caso di scadenza naturale od anticipata del servizio, la prosecuzione delle attività per un periodo non inferiore a 45 (quarantacinque) giorni, al fine di consentire il graduale passaggio di competenze al nuovo contraente.

L'incarico cesserà immediatamente di produrre effetti nel caso in cui venga meno l'iscrizione dell'aggiudicatario al Registro Unico degli Intermediari

assicurativi, ex all'art. 109 del D. Lgs. 209/2005 e s.m.i..

ART. 3 – IMPORTO DELL'APPALTO

Il servizio di brokeraggio di cui all'oggetto non comporta per il Commissario Delegato alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi od altro.

Codesto Operatore Economico sarà remunerato direttamente dalle compagnie di assicurazione con una provvigione stabilita nella misura fissa ed invariabile del ___ % (___ per cento) sui premi relativi ai contratti assicurativi gestiti per il tramite del broker.

Nessun compenso potrà altresì essere richiesto nel caso in cui il Commissario Delegato ritenga di non procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle gare per l'affidamento delle coperture assicurative.

Il Commissario Delegato non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti degli assicuratori nei confronti del broker.

ART. 4 – PAGAMENTI DEI PREMI ASSICURATIVI

I premi assicurativi, a partire dalla data di decorrenza del servizio di brokeraggio in oggetto, verranno corrisposti dal Commissario Delegato – entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze – a codesto Operatore Economico, il quale si impegna e si obbliga a versarli all'assicuratore interessato, in nome e per conto del Commissario Delegato, nei termini e con le modalità convenuti con lo stesso.

A tale scopo codesto Operatore Economico dovrà trasmettere al Commissario Delegato i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi almeno 40 (quaranta) giorni prima della scadenza del termine indicato in

polizza, comprensivi del documento contrattuale con la relativa specifica dell'importo dovuto e la conferma dell'avvenuta verifica della correttezza dello stesso.

La corresponsione al broker dei premi assicurativi ha valore liberatorio per il Commissario Delegato e concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 C.C..

Il broker contestualmente ai versamenti si impegna a far rilasciare e trasmettere al Commissario Delegato, in originale e debitamente quietanzate, le appendici e le ricevute emesse dagli assicuratori.

Nel caso in cui il broker non provveda al pagamento del premio all'assicuratore entro i termini indicati nelle polizze, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

Il pagamento sarà effettuato, restando la Società esonerata da qualsiasi obbligo e responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo, mediante accredito **sul conto/i corrente/i bancario/i sotto riportato/i**, dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, come indicato dall'Operatore Economico, in conformità alle previsioni ed alle modalità stabilite dall'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., presso:

BANCA _____ IBAN _____

ART. 5 – OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Operatore Economico si impegna ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della suddetta Legge e s.m.i. ed in particolare ad informare su

eventuali variazioni apportate al conto dedicato.

Si precisa inoltre che la violazione degli obblighi previsti dall'art. 3 della predetta Legge e s.m.i. costituisce causa di risoluzione del rapporto.

ART. 6 – GARANZIA DEFINITIVA

La garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., a garanzia del completo ed esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dall' Operatore Economico con la sottoscrizione del presente contratto, è stata costituita dallo stesso mediante fideiussione _____ n. _____ per € _____ (in lettere), emessa in data _____ dal _____ con sede in Via _____ n. ____ - _____.

Si precisa che l'importo della cauzione definitiva pari ad € _____ (in lettere) è stato ridotto del _____ per cento pari ad € _____ (in lettere) in quanto l'Operatore Economico è in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee come riportato all'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la garanzia provvisoria.

Per quanto concerne le modalità di svincolo della cauzione si fa integrale rinvio sempre all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La Stazione Appaltante ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali, senza bisogno di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In ogni caso l'Operatore Economico deve reintegrare, in tutto o in parte, la cauzione escussa, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante, pena la possibile risoluzione del contratto ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante stessa.

ART. 7 – PENALI

Le penali verranno applicate con le modalità indicate all'Art. 9 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Qualora la penale dovesse raggiungere il 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale la Società potrà risolvere di diritto il contratto senza che l'Operatore Economico possa vantare alcunché e fatto salvo il diritto dell'eventuale maggior danno.

ART. 8 – CESSIONE DEL CONTRATTO

Sarà fatto assoluto divieto all'Operatore Economico di cedere, a qualsiasi titolo, anche parzialmente, il contratto conferito dalla Stazione Appaltante.

In caso di inottemperanza a tale divieto il rapporto dovrà intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 C.C.

Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente.

ART. 9 – RISOLUZIONE E RECESSO

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 108, 109 e 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

La Stazione Appaltante, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 Codice Civile, in danno dell'Operatore Economico.

L'esecuzione in danno non esimerà l'Operatore Economico dall'eventuale responsabilità, civile e penale, in cui lo stesso possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

La Stazione Appaltante può, in qualsiasi momento, recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ancorché sia già iniziata l'esecuzione dell'appalto.

L'utile previsto dall'art. 109, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. è fissato pari al 10 per cento, salvo diversa percentuale emersa in fase di verifica di congruità dell'offerta.

La facoltà di recesso sarà esercitata mediante comunicazione a mezzo PEC con il preavviso previsto dall'art. 109, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 10 – SUBAPPALTO

Per la particolare tipologia della prestazione in oggetto è vietata ogni forma di subappalto del servizio.

ART. 11 – ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'OPERATORE

ECONOMICO

L'Operatore Economico dovrà eseguire quanto affidato dalla Stazione Appaltante a perfetta regola d'arte, nel rispetto di quanto riportato nel presente contratto e nei relativi allegati, di tutti gli accordi, delle obbligazioni e delle condizioni previste dalle norme legislative e regolamenti vigenti per lo specifico settore, garantendo la sicurezza del personale impiegato nella prestazione, nonché delle disposizioni e tempistiche che saranno impartite direttamente dal Direttore di Esecuzione del Contratto.

L'Operatore Economico dovrà, inoltre, garantire, nell'ambito di quanto offerto:

- la messa a disposizione del personale qualificato per l'esecuzione dell'appalto, nonché la fornitura di tutte le attrezzature occorrenti per l'esatto adempimento di tutti gli obblighi contemplati nel contratto e nei relativi allegati;

Nell'espletamento del servizio, codesto Operatore Economico si impegna inoltre a:

- svolgere l'incarico alle condizioni di cui al Capitolato Speciale allegato ed all'offerta presentata in sede di gara, nell'interesse della Stazione Appaltante e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste dalla stessa fornite;
- garantire delle soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi che incombono sull'attività della Stazione Appaltante;
- assumersi tutte le spese ed oneri accessori connessi e derivanti dall'espletamento del servizio, nonché i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico stesso;
- assumersi ogni responsabilità relativa al risarcimento dei danni subiti dalla Stazione Appaltante dovuti a propri errori, omissioni e negligenze, tenuto conto della natura dell'incarico;
- rispondere pienamente per danni a persone e/o cose, dei quali la Stazione Appaltante sia chiamata a rispondere, che possano derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e/o imputabili al broker o ai suoi dipendenti, sollevando e tenendo indenne la Stazione Appaltante da ogni pretesa;
- proporre alla Stazione Appaltante tutte quelle polizze assicurative imposte dalla legge, dai C.C.N.L. e da qualsiasi altra fonte normativa;
- nominare dalla data di decorrenza del servizio, il Responsabile dell'incarico ed almeno un referente per la Società, nonché comunicare i numeri telefonici, pec, mail e quant'altro possa essere utile. Nel caso di sostituzione del Responsabile o del/i referente/i, dovrà essere data notizia scritta entro 24 ore dalla sostituzione.

L'eventuale sostituto dovrà possedere i requisiti e l'esperienza professionale almeno pari a quella del soggetto sostituito, compresa l'iscrizione all'albo degli intermediari (art. 109, comma 2, lett. e) del D. Lgs. 209/2005 e s.m.i.;

- prendere accordi con l'attuale broker per concordare il trasferimento dei sinistri e delle polizze anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, al fine di garantire la piena continuità del servizio,
- fornire alla scadenza del contratto tutta la documentazione necessaria all'eventuale subentro di un nuovo broker;
- risarcire la Stazione Appaltante degli eventuali danni subiti a seguito di accertate carenze delle prestazioni dovute dal broker anche qualora non si siano rilevate in vigenza del contratto, ma vengano accertate successivamente.

ART. 12 – NORME DELLA SICUREZZA

L'Operatore Economico si impegna espressamente a far osservare al proprio personale le prescrizioni riportate dal D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. durante l'esecuzione dell'appalto, esonerando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità in caso di mancato rispetto dello stesso.

ART. 13 – RESPONSABILITÀ CIVILE

L'Operatore Economico assume in proprio ogni responsabilità per infortuni e/o danni subiti da persone e/o cose, tanto della Stazione Appaltante che di terzi, in dipendenza di azioni od omissioni comunque connesse all'esecuzione dell'appalto oggetto del presente Contratto, eseguite dall'Operatore Economico, dal suo personale, o da qualunque altro soggetto coinvolto a qualunque titolo dallo stesso Operatore Economico

nell'esecuzione della prestazione.

L'Operatore Economico ha stipulato la polizza assicurativa n. _____, emessa in data ____ dalla _____, per un massimale non inferiore a € _____ (_____ / ____), a copertura dei rischi di responsabilità civile che possano conseguire all'esecuzione dell'appalto oggetto del presente Contratto ed assume altresì l'onere di tenere indenne e, nel caso, risarcire la Stazione Appaltante per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei suoi confronti da parte di terzi per negligenze ed errori professionali nel rispetto della normativa vigente in relazione allo svolgimento dell'appalto.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'Operatore Economico per i danni non coperti dalla polizza assicurativa o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti.

Si conviene, infine, che il termine ultimo per la denuncia del sinistro, tra le Parti, è di 24 ore dal verificarsi dell'evento, seguirà, poi, denuncia dettagliata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 14 – DOCUMENTI ALLEGATI

Sono allegati al presente contratto i sotto indicati documenti che, debitamente firmati dalla Stazione Appaltante e dall'Operatore Economico, in segno di piena e incondizionata accettazione, ne formano parte integrante e sostanziale:

Allegati n. 3:

Capitolato Speciale d'Appalto;

Offerta Tecnica dell'Operatore Economico;

Offerta economica dell'Operatore Economico.

ART. 15 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

La Stazione Appaltante ha nominato il sig. _____ Responsabile Unico del Procedimento e il sig. _____ Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Tali soggetti svolgeranno tutte le attività agli stessi demandate dalla normativa vigente, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

ART. 16 – VERIFICA, CONTROLLI E REGOLARE ESECUZIONE DEL
CONTRATTO

La Stazione Appaltante, tramite il Direttore dell'Esecuzione del Contratto potrà effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli sull'andamento dell'appalto e richiedere all'Operatore Economico di visionare i servizi svolti.

Qualora vengano riscontrate insufficienze o irregolarità nell'espletamento dell'incarico affidato ovvero nell'applicazione di norme di legge regolamentari

o contrattuali, saranno notificati all'Operatore Economico i rilievi specifici assegnando allo stesso un termine per ottemperare. Qualora l'Operatore

Economico persista nell'inosservanza delle norme o delle disposizioni impartite, ovvero non provveda alla regolarizzazione intimata, la Stazione

Appaltante potrà disporre la risoluzione del contratto ed incamerare la cauzione definitiva a titolo di risarcimento danni, fatto salvo il diritto a

richiedere l'eventuale ulteriore maggior danno. Ai sensi dell'art. 102 del D.

Lgs. 50/2016 e s.m.i., per certificare che l'oggetto dell'appalto sia stato regolarmente eseguito nelle previsioni e pattuizioni contrattuali il

Responsabile Unico del Procedimento rilascerà apposito certificato di verifica di conformità. Detto certificato sarà emesso entro e non oltre sei mesi

dalla data di ultimazione ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.

All'esito positivo della verifica di conformità si darà seguito al pagamento del corrispettivo.

L'Operatore Economico risponde per i vizi o le difformità, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di verifica di conformità assuma carattere definitivo.

ART. 17 – MODIFICHE AL CONTRATTO

Le modifiche al contratto sono ammesse se rientrano nei casi previsti dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e sono preventivamente autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento.

Sono inoltre ammesse ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'art. 106, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante ed alle stesse condizioni previste dal contratto, le modifiche, in aumento o in diminuzione, proposte dal Direttore di Esecuzione del Contratto ed autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali modifiche non comportino variazioni sostanziali ai sensi del comma 4 dell'art. 106. L'importo in aumento relativo a tali modifiche non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto.

Ai sensi dell'art 106 comma 12 del D.L.gs 50/2016 e s.m.i., qualora la modifica del contratto comporti un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Operatore Economico è obbligato alla sottoscrizione dell'atto di sottomissione ed alla conseguente esecuzione delle prestazioni alle stesse

condizioni previste nel contratto originario e, in tal caso non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la modifica comporti un aumento o una diminuzione delle prestazioni superiore al quinto dell'importo del contratto la Stazione Appaltante potrà stipulare un atto aggiuntivo al contratto con il consenso dell'Operatore Economico.

In ogni caso, comunque, l'Operatore Economico ha l'obbligo di eseguire tutte quelle modifiche di carattere non sostanziale che siano ritenute necessarie dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto per risolvere aspetti di dettaglio, a condizione che non mutino la natura delle prestazioni oggetto del contratto, non comportino un aumento dell'importo del contratto e non comportino a carico dell'Operatore Economico maggiori oneri.

ART. 18 – CONTESTAZIONI DELL'APPALTATORE

Eventuali contestazioni dell'Operatore Economico devono essere comunicate, a pena di decadenza, per iscritto alla Stazione Appaltante, comunque non oltre 10 giorni dal fatto che le ha generate. La contestazione deve essere confermata, a pena di decadenza, nel primo atto dell'appalto sottoscritto dall'Operatore Economico successivo al fatto che le ha generate.

Le contestazioni devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano e la quantificazione economica delle somme che l'Operatore Economico ritiene gli siano dovute.

L'Operatore Economico è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del contratto, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dell'appalto, quale che sia la contestazione che egli manifesti.

ART. 19 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L'Operatore Economico ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque a conoscenza, durante tutta l'esecuzione dell'appalto. Lo stesso si impegna a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto. È, inoltre, responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, di questi obblighi di riservatezza. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, fermo restando che l'Operatore Economico sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.

ART. 20 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E ARBITRATO

Per tutte le controversie giudiziarie, che dovessero insorgere successivamente alla stipula del contratto, le parti riconoscono la competenza esclusiva del Foro di Trieste. È escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 21 – DOMICILIO LEGALE

Per l'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, l'Operatore Economico elegge domicilio presso la propria sede legale.

Presso tale domicilio sono recapitati tutti gli atti inerenti e conseguenti l'appalto del servizio in questione.

Ogni eventuale variazione di indirizzo deve essere comunicata alla Stazione Appaltante con un preavviso di 5 (cinque) giorni, a mezzo PEC all'indirizzo acquisti@pec.commissarioterzacorsia.it.

ART. 22 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto e nei

relativi allegati valgono le norme del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e le vigenti disposizioni di legge in materia.

ART. 24 – SPESE, IMPOSTE E TASSE

Fatta eccezione per le imposte assicurative che saranno a carico della Stazione Appaltante, qualsiasi spesa inerente alla stipula del contratto alla sua esecuzione o alla sua modifica, sarà ad esclusivo carico dell'Operatore Economico, ivi incluse le eventuali ulteriori imposte e tasse, con rinuncia a diritti di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante.

Ai fini fiscali, si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui il presente contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

ART. 25 – INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO

2016/679 (GDPR)

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 GDPR) le Parti si danno atto che tutti i dati personali relativi ad entrambe verranno trattati, nonché inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire il rapporto contrattuale.

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento Europeo 2016/679.

Qualora ritengano che i propri diritti siano stati compromessi hanno diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante.

I dati raccolti saranno conservati dal Commissario Delegato per tutta la durata del procedimento nell'ambito del quale sono stati resi, per l'ulteriore

tempo di conservazione degli atti che la norma impone per la specifica tipologia di procedimento e per il tempo necessario alla prescrizione del diritto relativo al rapporto, al fine della tutela in sede giudiziaria aumentato di due anni per eventuali esclusivi usi giudiziari.

Per la stazione appaltante il Titolare del trattamento dei dati è il Commissario Delegato per l'emergenza della mobilità riguardante la A4 (VE-TS) ed il raccordo Villesse-Gorizia. Il Titolare può essere contattato all'indirizzo PEC: commissario@pec.commissarioterzacorsia.it

Per _____ (Operatore Economico) il Titolare del trattamento è _____ . Il Titolare può essere contattato all'indirizzo email _____ .

_____ (Operatore Economico) ha designato un responsabile della protezione dei dati (DPO) (se previsto dal Titolare), raggiungibile all'indirizzo email _____

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

L'Operatore Economico: _____

Stazione Appaltante: _____

(_____)

L'OPERATORE ECONOMICO DICHIARA DI CONOSCERE ED APPROVARE SPECIFICAMENTE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE, LE SEGUENTI DISPOSIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO D'APPALTO:

ART. 2, COMMA 3 (SUBENTRO DI ALTRO CONCESSIONARIO), ART. 4 (PAGAMENTI DEI PREMI ASSICURATIVI), ART. 7 (PENALI), ART. 8 (CESSIONE DEL CONTRATTO), ART. 9 (RISOLUZIONE E RECESSO), ART. 13 (RESPONSABILITÀ CIVILE), ART. 18 (CONTESTAZIONI

DELL'APPALTATORE), ART. 20 (DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
E ARBITRATO).

L'Operatore Economico: _____